

## *Il problema intensionale del termine normativo “dignità” attraverso le fonti subcostituzionali dell’ordinamento giuridico italiano* [di Donatello PULIATTI]

### 1. *Ineffabilità della dignità umana. Presupposti e metodologie della presente indagine*

Pur nominata, affermata ed invocata appassionatamente in ogni luogo, la dignità umana non è mai definita direttamente e compiutamente<sup>1</sup>, quasi si trattasse di un *concelto-tabù*, così sacro e potente da essere verbalmente inaccessibile<sup>2</sup>. Tale atteggiamento rinunciatario dipende, per lo più, dalla constatazione di avere davanti a sé un universo semantico talmente vasto e plurivoco, da far apparire scorretto, almeno sui piani linguistico, epistemologico e metaetico, il tentativo di conchiuderlo.

Da un lato sfilacciata dal desiderio ipersoggettivistico ed etnocentrico di ognuno di imporre la propria soluzione<sup>3</sup>, dall’altro dotata di un forte afflato universalistico, la domanda “*che cos’è la dignità umana*” (quasi antipragmaticamente) non può essere posta nel senso di esigere risposte *stricto sensu*, che inevitabilmente impoverirebbero quell’*humus humani* che con la domanda stessa si propone e che deve invece servire da base dialogica multiprospettica, sulla quale confrontare ed anzi vivificare proficuamente le diversità ideologiche ed antropologiche<sup>4</sup> di cui gli ideali parlanti sono portatori, al fine di costruire una morale comune aperta e sempre più raffinata.

---

<sup>1</sup>La ricchissima produzione (anche aforistica) riguardante la dignità sembrerebbe invece testimoniare il contrario: in molti, infatti (filosofi, letterati, statisti, teologi ecc.), nel definirla hanno inteso ad es. esprimere il senso ultimo di una visione morale del mondo, giustificare o suggerire tesi o decisioni politiche su temi specifici, o anche semplicemente regalare una massima frizzante. Tuttavia, anche le più evolute e condivisibili definizioni aventi portata generale-sistematica appaiono sempre parziali, inesaurive e sostanzialmente incompiute, si risolvono talora in proposte di nuove regole auree o in più o meno dichiarati manifesti ideologici, o, ancora, nel tentativo di abbracciare la totalità sul piano formale-metodologico abbandonano però quello sostanziale. In realtà, il dibattito sulla definizione di dignità umana non potrà mai dichiararsi chiuso, perché ciò significherebbe dichiarare la fine del dibattito etico. Tutti questi limiti sono avvertiti nella letteratura scientifica contemporanea, nella quale si ricorre agli strumenti delle definizioni *in negativo, in contesto, in uso, secondo proprietà, a contrario* ecc., si tenta di evidenziare vaghezze e ambiguità semantiche o di cogliere aspetti più generali e meno particolari, ma mai con pretese di esauritività.

<sup>2</sup> Dal divieto cristiano di nominare Dio invano a quello islamico di non raffigurare in alcun modo il divino, sono molte le manifestazioni di tale verecondia (resa magnificamente sul piano letterario, ad es., nel paradiso dantesco), che però supera i limiti della religione ed invade anche il campo della speculazione filosofica in genere: i termini “*giustizia*” e “*verità*”, ad esempio, condividono con il termine “*dignità*” la stessa sorte linguistica (per il primo, v. G.M.Chiodi, *Equità. La regola costitutiva del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, cap. XI; per il secondo, v. A.Spadaro, *Contributo per una teoria della Costituzione. I. Tra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano, 1994, *passim*, in part. Cap. I sez. III e Cap. III).

<sup>3</sup> Questo senso tutto personale ed intimo di intendere la dignità si accompagna alla tendenza dell’individuo a parlarne non in termini generali ed universalistici, ma in senso esclusivistico come dignità di stesso, quasi come una sorta di forma evoluta dell’istinto basico autoconservativo (in letteratura la dimensione individuale ed autorappresentativa della dignità è posta in luce innanzitutto da Luhmann, che si oppone invece ai sostenitori della dimensione sociale della dignità quali Bloch e Maihofer: per una ricostruzione complessiva del dibattito sul tema, v. l’efficace sintesi di P.Becchi, *Il dibattito sulla dignità umana: tra etica e diritto*, in E.Furlan, a cura di, *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, in part. § 4). Estremizzando tali aspetti, la questione di stabilire cosa sia la dignità si avvolgerebbe in un *urobor* logico (chi sarebbe, infatti, così degno da stabilire cosa sia la dignità umana?) e, per tentare di scioglierlo, si finirebbe in un *regressus ad infinitum* (bisognerebbe dunque stabilire i requisiti di dignità che deve possedere colui il quale dovrebbe poter parlare della dignità, ma anche chi sarebbe degno di stabilire i requisiti di dignità, e così via...).

<sup>4</sup> È molto controversa la questione se e come sia possibile conciliare principi, istanze, concetti etici e/o deontologici dotati di afflato universalistico con una realtà antropologicamente variegatissima. L’impostazione preferibile e più condivisa è quella di chi sostiene che “...non è contraddittorio affermare insieme l’universalità e il particolarismo dei diritti. L’universalità dei diritti sta tutta nella loro capacità di far dialogare le diversità e di sussumere in sé una pluralità di punti di vista particolaristici?” (F.Viola – G.Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 94). Tale conciliazione è ottenuta sul piano *ipocbeimendale* della dignità umana, da configurarsi come “*diritto ai diritti, più che come diritto dei diritti*” (F.Viola, *Diritti dell’uomo: la violazione del fondamento e i suoi effetti culturali*, in AA.VV. *Umanesimo cristiano e umanesimi contemporanei*, Milano, 1983, p. 226). Si in proposito v. il seguente efficacissimo passaggio: “...nonostante la presenza di questo pluralismo antropologico, l’esigenza di definire ciò che spetta all’uomo in quanto tale non viene meno in quanto tutti hanno la stessa importanza. Ad esempio, è ovvio che il diritto alla vita non ha lo stesso peso del diritto alle ferie pagate. Per questo, a livello nazionale ed internazionale, si presenta l’esigenza di individuare un gruppo di diritti ritenuti “fondamentali”, espressamente tutelati in testi ufficiali (carte di diritti, costituzioni e trattati internazionali). Possiamo dire che essi rappresentino l’idea che la comunità nazionale e internazionale ha della dignità umana, ovvero di ciò che è assolutamente necessario riconoscere o attribuire all’uomo in quanto tale. E tuttavia

E non potrebbe essere altrimenti: bisogna adottare un approccio metodologicamente delicato<sup>5</sup> quando si parla dell'uomo, tanto nella sua *singularità* quanto nella sua *socialità*<sup>6</sup>, tanto nella sua dimensione *astratta* quanto nel suo vissuto *concreto*<sup>7</sup>, nell'ambito di una questione che è solo nominalisticamente unitaria e invece si articola in un complesso fascio di sottoquestioni e lungo più livelli<sup>8</sup>, che interessa più sedi ed è orientata a diverse finalità.

Per il diritto, la dignità umana ha un'importanza centralissima: è posta al vertice degli ordinamenti ispirati al costituzionalismo più evoluto rappresentando “*il cuore del principio personalistico*”<sup>9</sup> e riveste importanza apicale nelle carte internazionali dei diritti<sup>10</sup>; se ne parla in termini di “*Grundnorm di kelseniana memoria*”<sup>11</sup> e di scaturigine dei diritti fondamentali<sup>12</sup>, i quali da essa derivano e in essa trovano il loro presupposto<sup>13</sup> (non statico, bensì) dinamico che funge al contempo da obiettivo tendenziale<sup>14</sup>, permeando la concretezza delle situazioni e dialogando in modo elastico con altri capisaldi assiologici come ad esempio la libertà<sup>15</sup>, l'uguaglianza<sup>16</sup>, la ragionevolezza<sup>17</sup>.

---

*sarebbe errato pensare che ciò si configuri come un'antropologia ufficiale, cioè come una concezione specifica della natura umana e della sua dignità*” (F.Viola – G.Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, cit., p. 95).

<sup>5</sup> Una recente tendenza in metaetica è quella di coniugare l'analisi teoretica (che generalmente viene svolta lungo le categorie della complessità ed assume toni *deboli*) con la dimensione attiva, propositiva e situazionale delle tematiche affrontate, nella quale invece è necessario prendere *forti* posizioni sul piano pratico. Si pensi, ad es., al c.d. *liberalismo neoaristotelico* di M.Nussbaum (v. soprattutto *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Il Mulino, Bologna, 2002) ed alla nuova teoria della giustizia di A.Sen (*L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano, 2009).

<sup>6</sup> “A ben riflettere, questi due caratteri (singolarità e socialità) sono i caratteri costitutivi della dignità della persona umana” (F.Viola, *Diritti dell'uomo*, cit., p. 225). Sarebbe infatti contrario alla struttura stessa del concetto di dignità umana separare *foro interno* e *foro esterno* dell'uomo e/o privilegiare un aspetto a discapito dell'altro, quasi si negasse la sostanziale continuità antropologica e identitaria tra *homo uti singulus* e *homo in aggregatu sociali*.

<sup>7</sup> “La configurazione interpretativa dello stato di vita delinea una vera e propria antropologia situazionale, che proprio per questo non vale per tutte le fasi della vita dell'uomo o per l'uomo in generale. Si verifica così una moltiplicazione delle antropologie presupposte dal diritto” (F.Viola – G.Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, cit., p. 94).

<sup>8</sup> Ci si può occupare, ad esempio, del concetto in sé di dignità umana, del *fondamento* della dignità umana (v. es. Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Agenda sociale. Raccolta di testi del Magistero*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, Articolo Due, Paragrafo 1) e dei diritti di cui la dignità umana è *fondamento*, tra analisi spiccatamente teoretiche, approcci di metaetica descrittiva ed etica normativa prescrittiva.

<sup>9</sup> G.Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)

<sup>10</sup> In particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alla dignità è dedicato il capo I (che si suddivide in 5 articoli), cui seguono altri cinque capi (libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia). Tale documento, importantissimo perché conferisce indubbiamente una posizione assiologica esponenziale alla dignità umana, offre però una ricostruzione dogmatica di quest'ultima peculiare e affatto scontata. In *primo* luogo, infatti, si separano concettualmente dignità, libertà, uguaglianza ecc., rinunciando ad evidenziare ogni fattore di interdipendenza. In *secondo* luogo, benchè si continui a non definire la dignità umana, si elencano però le sue sottospecificazioni tipiche: valorizzando il criterio ermeneutico topografico, ciò, tuttavia, potrebbe implicare l'affermazione che vi sono dei diritti (altrettanto fondamentali) che non sono derivazione del principio della dignità umana, a differenza invece della tradizionale ricostruzione dogmatica secondo cui del valore della dignità umana non possano non partecipare tutti i valori giuridici.

<sup>11</sup> P.Becchi, *op. cit.*, § 3.

<sup>12</sup> Efficacemente si può parlare in questo caso di “*concezione dignitaria dei diritti umani*” (E.Maestri, *Genealogie della dignità umana*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 9/2009, p. 512).

<sup>13</sup> “La supremazia della dignità la innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzioni per effetto di un bilanciamento. Essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima” (G.Silvestri, *op. cit.*). Vi sono, tuttavia, impostazioni alternative che evidenziano il carattere non assoluto della dignità umana, tra cui, ad esempio, quelle di Alexy e di Luhmann (celebre l'esempio del “*ticking-bomb scenario*”): per un'efficace e ragionata sintesi, v. J.Luther, *Ragionevolezza e dignità umana*, in A. Cerri (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Vol. II, Aracne, Roma, 185-214.

<sup>14</sup> V. ancora G.Silvestri, *op. cit.*

<sup>15</sup> È importante tuttavia segnalare come nei lavori di Rodotà sul tema della privacy ricorre spesso il problema dei fondamenti del diritto alla riservatezza e si insiste che, sebbene: nella prospettiva dell'A. tale diritto sia espressione di una felice convergenza tra libertà e dignità, non sempre invece queste ultime sono state intese in senso sintetico ed endiadico, ma anzi addirittura possono rintracciarsi due modelli alternativi del diritto alla riservatezza: l'uno, americano, fondato sulla libertà; l'altro, fondato sulla dignità. V. inoltre nota 10.

Tuttavia, finchè si discute della dignità umana *in valore assoluto*, su tali aspetti pare esservi, pur nella varietà di opinioni, un consenso più o meno generalizzato nella comunità dei giuristi e dei teorici del diritto: al contrario, quando il dibattito tocca situazioni specifiche, si manifesta prepotentemente il problema *intensionale*, in modo talora così radicale che, addirittura, in certi momenti la dignità è stata sbandierata *eristicamente* a sostegno sia dell'una che dell'altra delle tesi in contrasto<sup>18</sup>.

Ciò non deve stupire, perchè tale divario tra astratto e concreto ha da sempre accompagnato i concetti etici più alti, ma è comunque preoccupante, per le ragioni che tra poco si diranno.

Da un lato, tutti riconoscono al termine normativo "*dignità*" una formidabile ed insuperabile forza normativa *attiva* di tipo *promozionale-propulsivo*<sup>19</sup>.

Dall'altro, tuttavia, la sua forza normativa *passiva* (cioè la capacità di fungere da parametro di validità sostanziale di norme gerarchicamente subordinate) sembra evaporare, perchè sacrificata sull'altare del *principio di intangibilità del merito legislativo*, superabile solo in circostanze estreme. Infatti, quanto più il contrasto assume proporzioni notevoli (ad es. per importanza del tema, intensità e spettacolarità pubblica del dibattito, grado di polarizzazione delle tesi opposte), la partita tende a giocarsi sul piano squisitamente politico, dominato essenzialmente dal principio della maggioranza, *cosicchè la dignità diventa sostanzialmente ciò che la maggioranza parlamentare contingente stabilisce che sia*: in situazioni del genere la Consulta tende ad assumere un atteggiamento per lo più conservativo, rinunciando ad intervenire e lasciando che le norme eventualmente introdotte possano essere modificate e/o abrogate solo dal potere legislativo stesso e dallo strumento referendario<sup>20</sup>.

A ciò si aggiunge una certa debolezza dell'attitudine del termine "*dignità*" a regolare direttamente una fattispecie concreta (c.d. forza normativa *attiva* di tipo *precoattivo*). Infatti, oltre alla tendenza strisciante allo svuotamento semantico, un ruolo notevole è svolto sia dalla resistenza dell'idea (seppur presentata in modo meno radicale e più aperturista che in passato) dell'inapplicabilità diretta dei principi costituzionali<sup>21</sup>, sia dalla persistenza di una certa riluttanza del potere giurisdizionale a far uso dello strumento dell'analogia *iuris*.

Conseguentemente, il concetto di dignità umana non è in linea di massima applicato direttamente ed autonomamente<sup>22</sup>, nonostante non possa negarsene la natura di (super-)principio costituzionale informante tutto l'ordinamento e di principio generale ex art. 14 preleggi.

---

<sup>16</sup> V. però le importanti sfumature critiche di U.Vicenti (*Diritti e dignità umana*, Laterza, Roma-Bari, 2009, in part. 119-121), che segnala come l'espressione "*pari dignità sociale*" (di cui all'art. 2 Cost.) e abbia imposto una sottovalutazione del concetto di dignità, assunto costituzionalmente nella dimensione solo sociale; v. inoltre il concetto innovativo di *dignità media*, cioè la dignità "*degli uomini dabbene, dei galantuomini*", che arricchisce e si aggiunge alla concezione moderna di dignità, che va riconosciuta a chiunque indipendentemente dalle sue azioni. Per una approfondita ed accurata recensione del testo di Vicenti, v. E.Maestri, *op. cit.*

<sup>17</sup> V. J.Luther, *op. cit.*

<sup>18</sup> V. E.Furlan, *Dignità umana e bioetica: risorse e problemi di una nozione fondamentale*, In E.Furlan (a cura di), *op. cit.*

<sup>19</sup> Sulla funzione promozionale del diritto, v. N.Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007, in part. saggi 1-4-5.

<sup>20</sup> Emblematico è ad es. il comportamento della Corte Costituzionale in materia di aborto: chiamata più volte a decidere, non ha mai ritenuto fondata alcuna delle qq.ll.cc. poste, mentre ha più volte ritenuto ammissibili le richieste di referendum.

<sup>21</sup> Sia consentito però il riferimento alle considerazioni critiche espresse in D.Puliatti, *La struttura dei valori nella transizione verso la prassi*, Messina, 2008, *passim*.

<sup>22</sup> Benchè infatti in giurisprudenza (almeno in Italia), specie in tema di risarcimento del danno morale (e, più in generale, del danno non patrimoniale), si faccia spesso riferimento alla dignità umana violata, vi è l'impressione che ciò avvenga sempre *ad colorandum, ad pompam e a abundantiam*, nel senso che essa viene nominata per caricare di significato morale una decisione che già è imposta dall'aver sussunto il fatto concreto in parametri normativi *tipici*. La rilevanza autonoma del concetto di dignità, a rigore, si avrebbe invece nel momento in cui la si assumesse come parametro normativo sostantivo esclusivo in una decisione giurisprudenziale: v. ad es. Conseil d'Etat, décision n° 94-343 e 94-344 DC, sentenza molto celebre in cui, *in nome*

Vi è quindi il rischio di fare della “*dignità umana*” un concetto vuoto in mano al legislatore.

Benchè in sede *teorica* se ne rimarchi l’unitarietà, l’autonomia e una forte capacità normogenetica (consistente essenzialmente nell’orientamento e nella promozione dell’aggiornamento del catalogo dei diritti, mediante l’introduzione di nuovi e il miglioramento di quelli esistenti), di fatto, sul piano *pratico*, è invece plurivoco e dipendente, in quanto interamente assorbito dai modi peculiari e tassativi in cui è stato specificato puntualmente.

Tale scenario è tuttavia comodo sul piano eminentemente pratico-applicativo, perché almeno in tale sede l’irriducibile problema *intensionale* del termine “*dignità*” parrebbe dissolversi e non essere più tale, una volta individuato nell’attività legislativa ordinaria il criterio legittimo di scelta in concreto tra i più significati possibili (che è però eccessivamente mutevole, contingente, thético-autoritativo, ma non sempre altrettanto autorevole). L’operatore pratico del diritto, infatti, non sarebbe mai costretto a ricercare da sé il significato del termine “*dignità*”, in quanto dovrebbe al massimo applicare una norma che lo sottospecifichi, espressa ovviamente con termini differenti dal termine da specificare<sup>23</sup>: e se questa norma non c’è, non va oltre la constatazione dell’esistenza di un *vacuum iuris* (v. *supra*).

Quanto appena descritto, invero, potrebbe non risultare problematico laddove il termine “*dignità*” non si trovasse mai come termine normativo né di fattispecie puntuali e non abbisognevole di ulteriori specificazioni legislative né, comunque, in istituti non aventi portata *generalissima*<sup>24</sup>.

*La realtà dell’ordinamento giuridico italiano è invece diversa.*

Limitando l’indagine alle fonti subcostituzionali, il termine “*dignità*” compare in circa 150 tra leggi statali e atti aventi forza di legge, in circa 130 tra regolamenti e decreti governativi, ministeriali, interministeriali, in circa 300 leggi regionali, nonché in una quantità innumerevole di comunicati, delibere e provvedimenti amministrativi vari di autorità ed enti di ogni ordine e grado<sup>25</sup>.

E, benchè in buona parte dei casi il termine “*dignità*” sia usato con funzione ottativo-programmatica, sono comunque moltissimi quelli invece in cui si ritrova o direttamente in fattispecie puntuali, o indirettamente ne integra altre, costituendo oggetto di precisi obblighi normativi per classi determinate di destinatari e strumento di tutela direttamente attivabile da altre classi determinate di soggetti.

In questi ultimi casi, il problema *intensionale* del termine “*dignità*” si ripropone in tutta la sua grandezza, perchè dalla *funzione* e dal *significato* che gli si attribuiscono possono derivare conseguenze dirette nella sfera giuridica dei soggetti interessati dalla norma.

Ma quale *funzione*? E quale *significato*?

Sicuramente, non sarebbe opportuno trincerarsi dietro la soluzione di comodo della tesi della coesistente ottatività e non-precettività, che farebbe degradare la dignità a mero simulacro *ostentato ad pompam*. Infatti, oltre alla considerazione ovvia che, trattandosi di fattispecie puntuali non più specificabili, viene

---

*della protezione della dignità della persona umana*, il Consiglio di Stato ha convalidato il divieto, posto dal sindaco di Morsang-sur-Orge, con riguardo ad uno spettacolo che consisteva nel lancio di un soggetto affetto da nanismo (v. sul punto le interessanti considerazioni critiche, inserite in un contesto più ampio, di D.Ferrari, *La pratica di portare il burqa davanti al parlamento francese: atto primo (una cronaca)*, su [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)).

<sup>23</sup> Le regole linguistiche impongono infatti di definire un termine con termini diversi da quello stesso da definire: se ciò avvenisse, il *definiens* si confonderebbe con il *definiendum*, generando un irrisolvibile circolo vizioso.

<sup>24</sup> Infatti, come si vedrà *melius infra*, la contestualizzazione di un termine implica la necessità di adeguare, specificare e ridurre l’area semantica del termine rispetto a quando lo stesso è considerato in modo acontestualizzato: cosicché, anche qualora il termine fosse usato in fattispecie non puntuali in posizione programmatica, il problema di attribuirvi un significato più preciso si porrebbe comunque, seppur in modo ovviamente più sfumato e meno pervasivo di quando lo si ritrovi in fattispecie puntuali.

<sup>25</sup> Ad esempio, un ruolo notevole sia *qualitativamente* che *quantitativamente*, in un’ottica di progresso dell’etica dei diritti, è svolto dalle autorità amministrative indipendenti come quelle garanti delle comunicazioni e della protezione dei dati personali.

meno il fondamento giustificativo della tesi secondo cui “*dignità*” è termine normativo che va inteso nelle sue future sottospecificazioni, la necessità di offrire risposte meno vaghe nasce proprio dal fatto che è proprio il terreno delle fattispecie puntuali quello eletto per ottenere progressi in termini di etica sostantiva e di civiltà giuridica.

Ed è però altrettanto sicuro che non potrebbero validamente darsi risposte (ammesso che se ne possa dare di efficaci) eludendo la fase obbligata di un’indagine complessiva sull’uso del termine “*dignità*” nelle fonti subcostituzionali.

Una siffatta indagine potrebbe essere utile ad altri scopi.

Ad esempio, data la natura *evenemenziale*<sup>26</sup> della dignità umana, sarebbe fecondo euristicamente volgere lo sguardo verso i contesti in cui se ne fa menzione, così da:

*cogliere* sfumature e oscillazioni semantiche non altrimenti rilevabili in astratto;

*registrare* il modo in cui molte questioni teorico-generalistiche vengono risolte scendendo ad un livello minore di generalità;

*comprendere* il punto di vista del diritto, da intendere non come passivo recettore di istanze etiche formulate altrove, ma come pungolo che stimola ulteriori riflessioni e progressioni di pensiero.

Si procederà dunque nel modo che segue.

Il secondo paragrafo, di natura eminentemente descrittiva, sarà dedicato ad una ricognizione delle ricorrenze del termine “*dignità*”, evidenziandone in particolare gli aspetti linguistici, sintattici, topografici, strutturali e, più in generale, esteriori delle norme interessate.

Il terzo paragrafo, di natura prevalentemente prescrittiva, sarà dedicato ai profili *semantico-funzionali* del termine “*dignità*”. Questa (teoricamente indebita) sovrapposizione si spiega proprio in ragione sia della particolarità della questione teorica sia dell’approccio prescrittivo scelto: ciò si appaleserà in tutta la sua evidenza nel corso della trattazione.

Va infine rilevato che l’indagine è limitata al solo aspetto testuale-normativo, non essendo invece estesa alla giurisprudenza; tale esclusione, che potrebbe indubbiamente rappresentare una non irrilevante manchevolezza del presente lavoro, è comunque giustificata dall’intento di valorizzare la dimensione *autenticamente* ed *autonomamente* normativa del termine “*dignità*”, prescindendo da una giurisprudenza che comunque è piuttosto scarna e che tende riduttivamente a sfumarlo nella *ratio* complessiva dei vari istituti.

## 2 *L’habitus del termine normativo “dignità” nelle fonti subcostituzionali dell’ordinamento giuridico italiano*

In questo paragrafo si tratterà di come il termine “*dignità*” si presenta sul piano testuale. Le direttrici lungo cui articolare la presente sottosezione sono molteplici e nessuna pare davvero essere prevalente per una qualche ragione rispetto alle altre: pertanto, rispondono ad esigenze di mera comodità tanto la scelta di alcune linee organizzative a discapito di altre, tanto l’ordine di esposizione.

2.1 Cominciando l’analisi dall’aspetto *topografico* delle ricorrenze del termine in esame, si nota subito in *primo* luogo che, come già accennato sub § 1, esso è disseminato ovunque; ed in *secondo* luogo che (non

---

<sup>26</sup> “Nel dinamismo dell’azione etico-giuridica i diritti vanno progressivamente prendendo corpo e ritrovando la loro regola interna, che consente loro di essere praticabili e praticati nei contesti di vita. Quando si esaurisce l’azione messa in moto dal caso concreto, la morale dei diritti torna ad essere una lista di valori supremi. In un certo senso la potremmo considerare una morale dell’evento piuttosto che una morale della regola” (F. Viola, *I diritti dell’uomo e l’etica contemporanea*, cit. p. 204).

potrebbe essere diversamente!) la tipologia di atto normativo non è indifferente sul piano dei contenuti, dei contesti e delle strutture.

Il livello delle *leggi parlamentari formali* è sicuramente quello più ricco e di più ampio respiro: qui si ritrovano statuti delle Regioni ordinarie<sup>27</sup>, leggi istitutive di ordinamenti di professioni private<sup>28</sup> e di corpi ufficiali<sup>29</sup>, leggi di ratifica ed esecuzione di trattati internazionali<sup>30</sup>; ed, ovviamente, rivestendo la legge parlamentare qualità di fonte (ed importanza ideologica) primaria, è questo il terreno eletto di introduzione di importanti istituti normativi in termini di progresso sociale<sup>31</sup>.

Tra gli atti aventi forza di legge, tra i *decreti legislativi* il termine “*dignità*” si ritrova nella quasi totalità dei casi in quelli aventi ad oggetto il recepimento delle direttive UE<sup>32</sup>, che introducono i *nuovi codici*<sup>33</sup> o in norme che prevedono procedure disciplinari<sup>34</sup>; vi sono inoltre ricorrenze nella *decretazione d’urgenza*, benchè poche e quasi tutte relative a procedure contro l’immigrazione clandestina e il terrorismo internazionale<sup>35</sup>.

Nei *codici in senso classico* il termine è poco usato e si ritrova per lo più in fattispecie descrittive delle modalità di esecuzione di operazioni (es. ispezioni, perquisizioni, ecc.)<sup>36</sup>, in norme sui procedimenti disciplinari<sup>37</sup> o, anche, in fattispecie penali che tutelano la dignità (intesa, però, come carica o ufficio pubblico)<sup>38</sup>; mentre non compare mai nel codice civile.

Scendendo al livello delle *fonti normative subprimarie statali*, si registra un notevole numero di regolamenti<sup>39</sup>, documenti programmatici (nella maggior parte dei casi prolissi ma anche molto dettagliati)<sup>40</sup>, decreti attuativi di leggi statali<sup>41</sup>, riguardanti le materie più disparate e concernenti sostanzialmente tutti gli ambiti delle politiche sociali (v. più diffusamente *infra*, a proposito dei destinatari delle tutele).

Lì si entra nel vivo della dimensione situazionale della dignità umana: questa tendenza è addirittura più accentuata nella legislazione regionale, molto più ricca dal punto di vista quantitativo e, soprattutto, per certi versi più avanzata rispetto a quella statale: vi sono infatti regolamentati con adeguati livelli di tute-

---

<sup>27</sup> V. ad es. art. 2 L. 336/1990 (Statuto Emilia Romagna); art. 7 L. 44/1992 (Statuto Regione Umbria).

<sup>28</sup> V. es. art. 26 L. 56/1989 (Ordinamento della professione di psicologo).

<sup>29</sup> V. es. art. 10 L. 395/1990 (Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria).

<sup>30</sup> Qui possiamo ulteriormente distinguere tra leggi di ratifica di convenzioni internazionali tipicamente plurilaterali ed aventi ad oggetto le carte dei diritti (v. es. L. 130/2008 di ratifica del Trattato di Lisbona, L. 145/2001 di ratifica della Convenzione di Oviedo) e quelle di ratifica ed esecuzione di trattati essenzialmente bilaterali, con i quali si regolamentano con maggiore dettaglio le relazioni tra gli Stati firmatari (v. es. L. 135/2007 di ratifica dell’Accordo fra Italia e Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica o ancora L. 338/2003 di ratifica dell’Accordo di produzione cinematografica tra Italia e Albania). In tutti questi casi il termine “*dignità*” è parte del trattato da ratificare, il quale viene introiettato nell’ordinamento italiano proprio attraverso la legge di ratifica.

<sup>31</sup> V. es. art. 1 L. 38/2010 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore); art. 2 L. 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

<sup>32</sup> V. es. art. 3 D.lgs. 44/2010 in materia di trasmissioni transfrontaliere; art. 34 D.lgs. 59/2010 in materia di servizi del mercato interno.

<sup>33</sup> V. es. art. 2 D.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale); art. 2 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

<sup>34</sup> V. es. art. 49 D.lgs. 139/2005 istitutivo dell’Ordine dei dottori commercialisti; art. 30 D.lgs. 249/2006 in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai.

<sup>35</sup> V. es. art. 4 D.L. 249/2007 (Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per motivi di terrorismo o di incolumità pubblica).

<sup>36</sup> V. es. artt. 224-bis, 245, 249, 349 c.p.p.

<sup>37</sup> V. es. art. 1251 c.nav.

<sup>38</sup> V. es. art. 498 c.p.

<sup>39</sup> V. es. art. 1 D.P.R. 235/2007 in materia di modifiche allo statuto di studenti e studentesse della scuola secondaria.

<sup>40</sup> V. es. Allegato 1 D. Min. Pubbl. Istr. 31/7/2007 (Indicazioni per la scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione).

<sup>41</sup> V. es. art. 4 D.P.R. 181/2009 (in materia di criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della legge n. 204 del 2006)

la fenomeni sociali diffusi ed importanti ma non ancora disciplinati a livello statale<sup>42</sup> in aggiunta, ovviamente, agli interventi di carattere specificativo delle normative statali di principio<sup>43</sup>.

2.2 Come appena visto, sono molteplici i contesti normativi in cui il termine “*dignità*” compare ed in cui, quindi, si individuano i soggetti *attivi* e *passivi* della dignità, cioè rispettivamente coloro dei quali la dignità deve essere rispettata e coloro i quali devono rispettare la dignità dei primi. È dunque opportuno, a questo punto della trattazione, svolgere qualche considerazione sui profili *soggettivi* del tema in esame.

Innanzitutto, va segnalata una curiosità: non sempre soggetto attivo della dignità è *immediatamente*<sup>44</sup> una persona fisica, perchè vi sono infatti diversi documenti normativi in cui si parla di dignità della *bandiera*<sup>45</sup>, di una *funzione o istituzione pubblica*<sup>46</sup>, di una *professione*<sup>47 48</sup>: persona morta ecc.

Quando invece il soggetto attivo è una persona fisica, è possibile distinguere tra i casi in cui si tratta:

- a) di ogni essere umano senza distinzioni di sorta;
- b) dell'essere umano come soggetto *strutturalmente* debole;
- c) dell'essere umano in quanto soggetto *situazionalmente* debole.

Rientrano generalmente sub a) le norme contenute nei preamboli e/o nei primissimi articoli di documenti aventi portata generalissima, come ad es. nelle leggi di ratifica di carte di diritti internazionali<sup>49</sup> o di trattati bilaterali, negli statuti delle leggi regionali o ancora nei documenti programmatici sullo svolgimento di servizi pubblici (come ad es. quello radiotelevisivo<sup>50</sup>), di cui fruisce una platea indifferenziabile di utenti.

I casi sub b) sono molto più numerosi e testimoniano l'impegno del legislatore a sottospecificare nelle situazioni concrete il valore della dignità, che è richiamata in svariate norme (aventi ad oggetto, ad esempio, la tutela del malato<sup>51</sup>, del bambino<sup>52</sup>, dell'anziano<sup>53</sup>, dello studente<sup>54</sup>, degli invalidi<sup>55</sup>, degli immigrati, degli stranieri<sup>56</sup>, della donna<sup>57</sup>, del tossicodipendente<sup>58</sup> ecc.) in cui generalmente si raccomanda

---

<sup>42</sup> V. es. art. 1 (rubricato “*inviolabilità della dignità umana*”) l. reg. Veneto 8/2010 (Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro); art. 1 L. reg. Liguria 48/2009 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo);

<sup>43</sup> Es. art. 3 L.Reg. Sicilia 7/1991 (Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio Sanitario Nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari).

<sup>44</sup> Anche in questi casi, tuttavia, il soggetto della dignità è in via mediata comunque la persona fisica (sul punto v. diffusamente *infra*).

<sup>45</sup> L'art. 12, seconda parte comma unico, D.P.R. 121/2000, prescrive che “*in ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale*”.

<sup>46</sup> V. es. Articolo unico del Decreto del Presidente di Giustizia Amministrativa n. 76/2010.

<sup>47</sup> V. es. art. 34 D.lgs. 59/2010, in materia di comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata.

<sup>48</sup> È ormai principio acquisito in dottrina e giurisprudenza che anche i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche siano portatori di dignità tutelabile, almeno in sede civile in caso di lesione extracontrattuale dell'onore e della reputazione (v. es. *Corte dei Conti 231/2008* che addirittura riconosce l'indennizzabilità della lesione della reputazione degli enti pubblici).

<sup>49</sup> V. nota 29

<sup>50</sup> V. es. allegato unico, c. 22, Deliberazione dell'Autorità garante delle comunicazioni 12/11/2009 (Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale televisivo).

<sup>51</sup> V. es. art. 1 comma 2 L. 39/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)

<sup>52</sup> V. es. la Carta di Treviso e successive modificazioni, che riguarda l'esercizio dell'attività giornalistica ed è molto attenta ai profili di tutela della dignità del bambino e del minore in genere.

<sup>53</sup> V. nota 41

<sup>54</sup> V. es. art. 468 c. 2 D.L. 147/2007 per come modificato in sede di conversione.

<sup>55</sup> V. es. art. 1082 n. 3) in materia di accertamento dell'invalidità nell'ordinamento militare.

<sup>56</sup> V. es. art. 49 c.2 lett. e) L. 138/2006 (Legge di ratifica tra Comunità europea e comunità andina).

<sup>57</sup> V. es. art. 55-bis c. 3 D.lgs. 196/2007, sul divieto di discriminazione della donna in quanto tale e in quanto madre.

l'uso di particolari cautele (e/o misure deontologiche) o si combattono le varie forme di discriminazione.

I casi sub c), invece, riguardano generalmente fattispecie in cui la debolezza deriva essenzialmente dal ruolo che il soggetto attivo svolge in una relazione sociale tipicamente asimmetrica (ed a lui sfavorevole), come ad esempio quelle a tutela del consumatore<sup>59</sup>, del lavoratore<sup>60</sup>, del soggetto sottoposto a procedimenti e/o ad esecuzioni penali<sup>61</sup>, in materia di privacy<sup>62</sup> ecc.. Questi ambiti sono ovviamente più problematici, perché tentano di assestare sul piano normativo dimensioni sociali fortemente scosse da interessi contrapposti e in cui la ricerca del giusto equilibrio non è quasi mai semplice: il richiamo normativo della dignità si ritrova infatti spesso in documenti programmatici, quasi si trattasse di un invito alla leale e ragionata cooperazione tra le parti, ma sono comunque molto numerose le norme di natura procedurale e sanzionatoria.

2.3 Per quanto riguarda invece i soggetti *passivi*, ciò dipende essenzialmente dalla struttura delle norme in cui si ritrova il termine “*dignità*”, che è molto varia. Potremmo quindi distinguere tra:

- a) norme generalissime che non individuano né soggetti passivi né direttive deontologiche né obblighi giuridici puntuali sanzionati<sup>63</sup>;
- b) norme maggiormente contestualizzate (rispetto alle precedenti), ma che non individuano né soggetti passivi né direttive deontologiche né obblighi giuridici puntuali sanzionati<sup>64</sup>;
- c) norme maggiormente contestualizzate (rispetto a quelle sub a)), che individuano implicitamente e/o *de relato* soggetti passivi e che pongono direttive deontologiche non sanzionate<sup>65</sup>;
- d) norme con basso grado di generalità, che individuano espressamente (e/o implicitamente ma in modo indubitabile) i soggetti passivi e che pongono direttive deontologiche sanzionate<sup>66</sup>;
- e) norme con basso grado generalità, che individuano espressamente (e/o implicitamente ma in modo indubitabile) e che pongono obblighi giuridici puntuali sanzionati anche penalmente<sup>67</sup>.

2.4 Vanno in ultimo svolte alcune considerazioni sugli aspetti prettamente linguistici esteriori delle disposizioni in cui si ritrova il termine “*dignità*”.

In *primo* luogo, va rilevato che “*dignità*” è termine normativo *ambiguo*, oltre che vago: usato nel nostro ordinamento nella quasi totalità dei casi nel senso di “*dignità umana*”, ve ne sono altri in cui è usato come

---

<sup>58</sup> V. es. art. 8 c. 1 Provvedimento Conferenza Unificata 30 ottobre 2007 in materia di accertamento dell'assenza di tossicodipendenza.

<sup>59</sup> V. art. 17 c. 2 D.min. 385/1995, che così recita: “*La pubblicità relativa alle informazioni o prestazioni dei servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita e qualunque sia il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa deve evitare ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche ed al prezzo*”.

<sup>60</sup> V. art. 2-bis e 2-ter D.Lgs. 145/2005.

<sup>61</sup> V. es. art. 75 (Garanzie fondamentali) L. 762/1985.

<sup>62</sup> V. es. considerazioni preliminari del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 24 luglio 2008

<sup>63</sup> È il caso, già più volte menzionato, delle norme di preambolo nelle carte internazionali dei diritti.

<sup>64</sup> Si tratta, ad es., di molti documenti programmatici in materia di politiche sociali per classi speciali di soggetti o, ancora, delle convenzioni consolari (v. es. art. 9 c. 3 L. 277/2005) in cui si prevede esplicitamente l'obbligo, per il Paese di residenza, di tutelare la tranquillità e la dignità dell'Ufficio consolare.

<sup>65</sup> Terreno eletto è il campo delle politiche sociali, nei casi in cui la norma è strutturata nel senso della necessità, da parte degli operatori di rispettare determinate cautele e/o direttive deontologiche, che sono però ancora un po' troppo generiche.

<sup>66</sup> È il caso degli ordinamenti professionali, in cui al dovere molto generico di rispettare la dignità della professione (ma anche, in diversi casi, dello stesso cliente) si accompagna la possibilità di subire (talora anche pesanti) procedimenti disciplinari in caso di sua violazione.

<sup>67</sup> Significativo è ad es. l'art. 196 c. 2 Codice penale militare di pace, che così recita “*Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni*”.



sinonimo di “*carica istituzionale*”<sup>68</sup> (es. “*dignità ecclesiastiche*”<sup>69</sup>, “*dignità o gradi accademici*”<sup>70</sup>) o, ancora, come sinonimo di “*qualità*”, “*valore*” (es. “*pari dignità grafica*”<sup>71</sup>, “*la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti*”<sup>72</sup>).

In *secondo* luogo, nella maggior parte dei casi, la si ascrive direttamente al soggetto attivo in astratto o in concreto (ad es. “*rispetto della dignità della persona umana*”<sup>73</sup> o “*rispetto della dignità del minore*”<sup>74</sup>); negli altri casi invece viene ascritta ad un’attività del soggetto attivo (es. “*esistenza dignitosa*”<sup>75</sup>; “*progetto di vita dignitoso*”<sup>76</sup>) o che si riferisce a quest’ultimo (es. “*concreta e dignitosa integrazione*”<sup>77</sup>, “*dignitoso sostentamento del clero*”<sup>78</sup>).

In *terzo* luogo, si registrano modalità diverse di presentazione e posizione del valore della dignità. Lo spettro è piuttosto vario: da ideale generico d’azione e ottativo sociale, a baluardo specifico contro le prevaricazioni, tale termine si ritrova all’interno di espressioni che esaltano l’aspetto deontologico (es. “*dignità della professione*”<sup>79</sup>) o quello repressivo (es. “*sono e resteranno proibiti... gli oltraggi alla dignità della persona*”<sup>80</sup>).

In *quarto* (e forse più importante, v. *infra*) luogo, va evidenziata la struttura *prevalentemente* (vi sono infatti pochissime eccezioni) *endiadica* (ma anche *entriadica*, *entetradica*, ecc.) delle espressioni che comprendono il termine in esame, il quale è nominato quasi sempre in abbinamento ad altri, che esprimono i più disparati valori, i quali meglio rappresentano il contesto normativo specifico.

Si parla quindi ad es. di dignità, uguaglianza e libertà nelle norme di preambolo, di dignità e autonomia del malato, di dignità, decoro e prestigio di coloro che svolgono professioni o *munera* pubblici, di dignità e personalità del bambino studente, di dignità e libertà (o di dignità e identità personale) in materia di privacy, di dignità ed adeguatezza dei mezzi economici del lavoratore ecc.<sup>81</sup>.

### 3 Profili semantici e funzionali: un approccio (prevalentemente) prescrittivo

A questo punto della trattazione ci si può dunque chiedere se l’incursione (seppur breve, per esigenze di spazio) nell’ordinamento giuridico italiano, appena svolta nel paragrafo precedente, abbia fornito elementi utili per affrontare il problema *intensionale* posto in apertura.

Dall’indagine emerge senza dubbio una notevole varietà di manifestazioni del termine “*dignità*”, dipendente essenzialmente dalla notevole varietà e complessità dei contesti in cui si ritrova e dei fenomeni sociali regolati. Pare, insomma, confermata (almeno nell’ordinamento italiano) la natura *prismatica* ed *evenemenziale* della dignità umana: ed è parimenti pienamente condivisibile l’impostazione della Nus-

<sup>68</sup> Questa accezione di dignità è di ascendenza tipicamente classica e, a dire il vero, non è affatto semanticamente disgiungibile dall’altra: v. es. P.Becchi, *op.cit.*

<sup>69</sup> Art. R.D. 2552/1875, abrogato dall’art. 24 D.L. 112/2008.

<sup>70</sup> Art. 25 Disp. coord. trans. att. Codici penali militari.

<sup>71</sup> Art. 6 c.1 D.P.R. 345/2001, in materia di norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche.

<sup>72</sup> Art. 5 L. 53/2003 (norma comunque ora abrogata).

<sup>73</sup> Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.

<sup>74</sup> Carta di Treviso (v. nota 51).

<sup>75</sup> Art. 4 D.P.C.M. 4/2/2010.

<sup>76</sup> Art. 1 c.1 L.Reg. Liguria 19/2009.

<sup>77</sup> All. 1 D.P.R. 5/8/1998.

<sup>78</sup> Art. 24 c. 1 L. 206/1985.

<sup>79</sup> Art. 49 D.lgs. 139/2005.

<sup>80</sup> Art. 75 L. 762/85 (Ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra).

<sup>81</sup> Valga qui il riferimento alle norme già richiamate nelle precedenti note.

sbaum<sup>82</sup>, che acutamente evidenzia che esistono diverse *forme* di dignità (soprattutto in ragione del soggetto attivo considerato).

Più provocatoria sul piano etico e più complessa sul piano teorico può invece apparire la questione sulla necessità o meno di distinguere tra diversi *gradi* di dignità.

Sul piano *etico*, infatti, l'obiezione *tranchante* è che, come la vita, la dignità umana è indisponibile, intangibile e non può non essere riconosciuta in modo assolutamente pieno ed indifferenziato ad ogni essere umano.

Sul piano *teorico*, inoltre, la questione si sposterebbe sullo statuto epistemologico del concetto di “*dignità*”, perché la sua *graduabilità* è coimplicativamente connessa con la sua *bilanciabilità*: e quindi dovrebbe farsi recedere dal rango di unico super-valore (sottratto al bilanciamento) a quello di uno tra i diversi valori fondamentali (esposti invece al bilanciamento); ed, in quanto tale, bisognerebbe stabilirne il contenuto minimo incompressibile<sup>83</sup>, generando così ulteriori e probabilmente inestricabili problemi intensionali.

Tali rilievi ostativi sono però controintuitivi rispetto all'*idem sentire de bono commune*: se davvero la dignità umana non fosse graduabile, si dovrebbe infatti considerare dotati dello stesso grado di dignità, e senza eccezioni, un bambino malato in ospedale ed un pluriergastolano conclamato in regime carcerario ex art. 41-bis l. 354/1975.

E ciò non è condivisibile: valga dunque il seguente esempio.

Probabilmente tutti saremmo indotti a ritenere che sia lesivo della dignità del bambino il comportamento dell'infermiere che non gli rivolgesse alcun sorriso, non gli parlasse e anzi gli manifestasse (anche non verbalmente) non amorevolezza ma anzi fastidio e nervosismo: mentre, al contrario, non vi sarebbe alcuna emenda morale verso il secondino che riservasse lo stesso trattamento al pluriergastolano.

E converremmo dunque sul fatto che sarebbe anzi auspicabile un procedimento disciplinare a carico dell'infermiere, ma non del secondino.

L'esempio mostra dunque con evidenza che non si possa escludere *a priori* la graduabilità della dignità umana. E ciò induce a rivedere lo statuto epistemologico e tutte le considerazioni ipergarantistiche sull'*indifferenziabilità* e sull'*invarianza soggettiva* del concetto di dignità umana. Forse, sulla scorta dell'acutissima intuizione di chi parla di “*dignità media*”<sup>84</sup>, si potrebbe distinguere tra *dignità formale* e *dignità sostanziale*, magari prendendo in prestito molte delle strutture e delle articolazioni teoriche che hanno fatto la fortuna della distinzione tra *uguaglianza formale* e *sostanziale*.

L'intensione del termine normativo “*dignità*”, dunque, si atteggia diversamente a seconda del contesto: si potrebbe dunque tentare di parcellizzarla in tante diramazioni quanti sono i contesti possibili di esplicazione della dignità umana?

Il tentativo appare piuttosto vano, né probabilmente darebbe ragione di quella sorta di “*surplus dignitario*” che impone ad ogni uomo (e non solo all'interprete del diritto) di usare e raffinare sempre più una sensibilità tale da permettergli di svolgere funzioni, compiti, azioni, nel modo più attento, delicato e rispettoso dell'altro uomo, complesso e irripetibile, che si ha davanti<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> V. nota 5.

<sup>83</sup> Sul concetto di “*contenuto costituzionale minimo*”, v. la ricca analisi attraverso la giurisprudenza costituzionale svolta da C.Mazzù, *Compatibilità economica e società pluralista*, Giuffrè, Milano, 2008, *passim*.

<sup>84</sup> V. nota 16.

<sup>85</sup> Questa riflessione è nata proposta dal Prof. Giampaolo Azzoni (avvenuta durante il Corso di alta formazione su “Umanesimo cristiano e bene comune”, svoltosi a Pavia presso il Collegio Borromeo), secondo cui vi è sostanzialmente lesione della

Il significato del termine “*dignità*” non può dunque essere spiegato al di fuori di un orizzonte che rifiuti *in toto* le impostazioni *intuizionistiche* in metaetica: eccessivamente plurivoco, sfumato e cangiante a seconda delle situazioni, richiede di essere determinato dal senso morale più profondo. Cosicché l’*estensione* prevale sull’*intensione*, la quale però non è affatto vuota.

Il significato del termine “*dignità*” non ha però natura *strutturale*, bensì *funzionale*.

E la sua funzione è essenzialmente quella di segnalare che, al di là di ogni possibile terminologia astratta e generalizzante, vi è uno specifico e concreto orizzonte umano da custodire gelosamente e da non travalicare in alcun modo.

La ricostruzione appena offerta ha sicuramente una forte natura prescrittiva: e, coerentemente con la scelta metodologica (anch’essa *prescrittiva*) di assorbire profili semantici e funzionali, non può dunque non adottarsi, anche in relazione all’analisi delle funzioni del termine normativo “*dignità*”, un approccio solo descrittivo.

L’idea sottostante tutto il presente lavoro è essenzialmente quella di porre argomenti al fine di rafforzare il più possibile la dimensione applicativa della dignità come valore normativo.

Perciò, non ci si può affatto limitare a ritenere che la dignità sia un concetto vuoto, assorbita in locuzioni endiatiche e complesse e usato solo con funzione *ottativa* o *programmatica* o, ma è necessario approfondire gli aspetti prettamente funzionali.

3.1 Importanza primaria va data alla c.d. funzione di *clausola generale de residuo*, particolarmente adatta in quelle norme che valorizzano maggiormente l’aspetto repressivo, perché essa consentirebbe di leggere espressioni quale, ad es., “*comportamenti lesivi della dignità*”, come contenitore generico di tutti quei comportamenti non normativizzati (e spesso non normativizzabili) i quali, benché inaccettabili sul piano etico, rimarrebbero non sanzionati sulla scorta di uno stringente principio di tassatività che invece verrebbe ammorbidito proprio da quel margine di discrezionalità che il legislatore concederebbe all’operatore pratico attraverso la previsione della clausola generale.

Così si garantirebbe una tutela autonoma e pervasiva, volta a cogliere il senso complessivo sottostante tutta un’intera situazione. Il meccanismo teorico opererebbe in modo piuttosto simile a quello felicemente innescato dalla figura del *mobbing*, che consente perfino di ritenere illecita e produttiva di danni risarcibili un’attività pur scomponibile in atti tutti leciti, sciogliendo, dunque, il giudice (e qualsiasi altro operatore pratico) dalla necessità di valutare il singolo fatto, permettendogli invece di aprirsi ad una visione più generale.

3.2 La funzione *rafforzativa*, che va riconosciuta massimamente nelle fattispecie normative rivolte maggiormente all’aspetto deontologico, opererebbe invece come innalzamento della soglia di diligenza nell’esplicazione del dovere descritto nella norma. Ad es., espressioni come “*dignità, decoro e prestigio*” assumerebbero una valenza etica maggiore ed una portata prescrittiva più stringente in forza del riferimento alla dignità.

Qui il modello teorico è dato dall’analisi svolta su termini normativi apparentemente ridondanti e/o iterativi e che invece sfumano, specificano, modificano l’intera *ratio* dell’istituto. Si pensi ad es. all’avverbio

---

dignità umana laddove la persona umana venga presa in considerazione solo per una sua parte, e non per il suo tutto. È verso la globalità dell’uomo che va manifestato l’interesse ed è nella sua globalità che l’uomo va preso in esame: si tratta di un meta-precetto etico di formidabile efficacia, perché permette di applicare il concetto di dignità umana anche nella quotidianità delle normali relazioni umane e non solo in riferimento alle grandi questioni etiche. L’umanità, in fondo, è fatta molto più dai piccoli gesti che dalle grandi imprese: cosicché, se la potenza paideutica del concetto di dignità permeasse sempre più la vita di ognuno, la qualità della vita spirituale dell’umanità si alzerebbe tantissimo. Per un mondo di pace.

“*intenzionalmente*” nella fattispecie dell’abuso d’ufficio nel codice penale italiano: apparentemente, si tratterebbe di un’inutile duplicazione del concetto di dolo, mentre in realtà getta luce sulla necessità per il giudice di approfondire l’indagine sull’elemento psicologico.

3.3 Molto simile alla precedente è la funzione di *ripresa*, che indicherebbe un più stretto collegamento dell’istituto considerato con il principio personalistico, così da conferirgli maggiore forza normativa attiva e passiva, rilevante soprattutto nel caso la norma fosse termine di antinomie normative. Tale funzione, per l’appunto, va riconosciuta massimamente a quelle norme che si pongono come attuazione diretta dei principi costituzionali.

3.4 Altra importante funzione è quella *suggeritrice dell’esigenza di bilanciamento*, moderando tra valori potenzialmente confliggenti e si rivela preziosa per interpretare quelle fattispecie che regolano situazioni molto delicate e non ancora assestate sul piano teorico e nella mentalità comune.

Si pensi, ad es., alla disposizione in materia di cure palliative laddove vengono richiamati contemporaneamente i valori dell’*autonomia* e della *dignità* del malato: in mancanza del richiamo alla seconda, l’ermeneuta potrebbe ricavarvi la norma della totale disponibilità del malato su se stesso, mentre si consente un’innominata e non meglio specificata, ma tanto importante, relativizzazione e limitazione della portata assolutizzante del principio autonomistico.

3.5 Non meno importante delle precedenti, anche se solo sul piano spiccatamente paideutico, è infine la funzione *asintotico-tendenziale*, che esalta la fase di attuazione spontanea del diritto richiamando il senso di *suitas* di chi agisce e di colui nei confronti del quale si agisce.

#### *Conclusioni*

Dopo quest’analisi, che si è tentato di condurre lungo i binari del tecnicismo e della metodologia scientifica, sia dunque concesso a chi scrive di produrre il suo modestissimo e personale aforisma sulla dignità.

La dignità è lo sguardo forte e sereno del giusto.